



COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO

c.a.p. 14050 - Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.53/2022

OGGETTO:

Adesione alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione Montana Alta Langa

L'anno duemilaventidue addi ventisette del mese di agosto alle ore dodici e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCAGLIOLA GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. TERZANO EZIO - Vice Sindaco	Sì
3. SPERTINO CLAUDIO LUIGI - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale reggente PARISI FERRONI MICHELA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione

Presiede la seduta il Sindaco, SCAGLIOLA GIOVANNI.

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i componenti della Giunta a discutere l'argomento di cui all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di San Marzano Oliveto deve procedere prontamente ai lavori di consolidamento del movimento franoso nel concentrico che comporteranno una spesa complessiva di € 690.000,00;

Letto l'art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" prevede tra le altre cose come:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.";

Rilevato che il comma 4 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021) *"(omissis)...limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";*

Ritenuto necessario ed urgente provvedere ad individuare idonea centrale unica di committenza per l'affidamento delle procedure di gara di competenza;

Dato atto che:

- il Comune di San Marzano Oliveto ha aderito all'Unione Canelli-Moasca
- l'Unione, a causa di una grave carenza di personale, non è allo stato in grado di assicurare la piena funzionalità della C.U.C.;
- temporaneamente lo stesso Comune di Canelli ha aderito alla "CUC Alta Langa";

Sentito l'intervento del Sindaco e preso atto che l'Unione "Alta Langa" ha comunicato l'accettazione della richiesta del Comune di San Marzano Oliveto di adesione al servizio e nel contempo ha precisato come le spese per le attività svolte dalla "CUC Alta Langa" relative all'espletamento delle procedure di gara per i Comuni non aderenti all'Unione ammontino all'1,5% dell'importo a base di gara anziché all'1% come previsto nel disciplinare standard all'art. 7, comma 2;

Esaminato il disciplinare *standard* per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza “*Unione Montana Alta Langa*” (approvato con Deliberazione dell’Unione Montana Alta Langa n. 16 del 08/05/2018), composto da n. 9 articoli, conservato agli atti dell’Ente, ritenendolo meritevole di approvazione;

Ritenuto di aderire alla centrale unica di committenza “Alta Langa” con sede a Bossolasco per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti vigenti;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e art. 4 Reg. controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di intendere aderire, per le motivazioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano e confermano, alla Centrale Unica di committenza Alta Langa con sede in Bossolasco (CN) mediante stipula di un accordo ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. e 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
2. di approvare il disciplinare *standard* per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza “*Unione Montana Alta Langa*” (approvato con Deliberazione dell’Unione Montana Alta Langa n. 16 del 08/05/2018), composto da n. 9 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto e accettare che la quota da trasferire alla “CUC Alta Langa” per l’espletamento delle procedure di gara sia quantificata nell’1,5% dell’importo a base di gara anziché nell’1%;
4. di autorizzare il Sindaco ad apportare modifiche non sostanziali all’atto finale e alla sottoscrizione dell’accordo con firma digitale dello stesso;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione.

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere stante dalla necessità di assicurare il rispetto dei termini per l’inizio dei lavori,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: SCAGLIOLA GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 03/09/2022 al 18/09/2022.

San Marzano Oliveto, li 03/09/2022

Il Segretario Comunale
F.to: PARISI FERRONI MICHELA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 03/09/2022

Il Segretario Comunale
PARISI FERRONI MICHELA

Dichiarazione di Esecutività

- [] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- [X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li, 27/08/2022

Il Segretario Comunale
PARISI FERRONI MICHELA
